REGOLAMENTO (CEE) N. 597/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [2], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 25/88 [4], fissa la data alla quale il burro posto in vendita dall'organismo d'intervento deve essere entrato in magazzino; che per consentire il proseguimento del programma, è opportuno posticipare la data di immagazzinamento del burro; che detta disposizione dovrà tuttavia applicarsi solo a decorrere dal 2 marzo 1988 per far sì che la vendita a prezzo determinato prevista all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2409/86 abbia per oggetto, fino a tale data, il burro immagazzinato da più tempo;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2409/86 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3658/87 [5] ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni ivi previste; che per evitare qualsiasi ambiguità occorre modificare anche l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2409/86; che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno estendere il termine per la fabbricazione degli alimenti composti nel quadro della deroga prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino;

considerando che, allo stato attuale della situazione, è inutile e costoso proseguire la sperimentazione relativa all'impiego di burro a prezzo ridotto per scopi industriali, in mancanza di risultati convincenti; che occorre quindi sospendere le vendite di burro nell'ambito del titolo VII bis del regolamento (CEE) n. 2409/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, primo comma, le date del «1° aprile 1985» e del «1° ottobre 1985» sono sostituite dalla data del «1° marzo 1986».

2) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 10*

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 non si applicano agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori ad un'azienda agricola o ad un centro di ingrasso che utilizzano tali alimenti composti, alle condizioni di cui all'articolo 11.»

3) All'articolo 14, punto 4, primo comma il testo della frase preliminare è sostituito dal seguente testo:

«Nel quadro della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, il termine previsto dall'articolo 4 è portato a 180 giorni e il controllo previsto al punto 2, lettera a) si considera come effettuato e la garanzia di trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 viene svincolata sempreché l'aggiudicatario presenti:».

4) L'applicazione dell'articolo 27 bis è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 2 marzo 1988.

[1] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
[4] GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 11.
[5] GU n. L 343 del 5. 12. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente